

**Risposta n. 361**

**OGGETTO:** Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante rappresenta di svolgere l'attività (...).

Il corpo di fabbrica principale è servito da tre ascensori, dei quali però solo uno permette l'accesso al/dal livello ... nonché il collegamento con il corpo secondario (e questo ascensore è quello verso il quale, in determinati orari, si convoglia la quasi totalità degli ospiti).

L'istante precisa che gli ascensori, oltre che dagli ospiti, sono utilizzati dal personale di servizio.

La società rileva che le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, con riferimento alla specifica attività esercitata, sono disciplinate dal DPCM del 17 maggio 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione (...); queste prevedono (tra le altre) che *"l'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo*

*familiare/gruppo di viaggiatori".*

Per quanto precede, secondo la società istante, il rispetto delle prescrizioni COVID renderebbe del tutto insufficiente il numero di ascensori presenti in ...; infatti la capienza degli stessi non permetterebbe il rispetto della distanza interpersonale e potendo gli stessi essere utilizzati contemporaneamente solo da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori, si avrebbero evidenti dilatazioni nei tempi di attesa e di fruizione, non conciliabili con le aspettative e le esigenze della clientela. La Società intenderebbe procedere all'acquisto e all'installazione di un ulteriore ascensore e chiede di far concorrere le relative spese al credito di imposta di cui all'articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Ad avviso della società istante, l'acquisto e l'installazione dell'ascensore rientrano tra gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 e quindi le relative spese da sostenersi nel 2020 danno diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 2020.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui di cui all'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 120 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura

pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, al paragrafo 2.1. la circolare precisa che gli *interventi agevolabili* sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina

urbanistica;

b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Nel rispetto della *ratio legis*, inoltre, la circolare chiarisce che è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Ciò premesso, l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), non è riconducibile nemmeno alle ipotesi di cui al punto sub b).

Come peraltro confermato dall'istante, infatti, con riferimento agli ascensori, il DCPM del 17 maggio 2020 e l'allegato A all'ordinanza n. (..) della Regione (...) (recante Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive) prevedono esclusivamente che: "*L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori*". Si tratta, quindi, di prescrizioni destinate a regolamentare l'uso degli impianti esistenti che non impongono in alcun modo l'incremento degli ascensori, al fine a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Per le ragioni sopra esposte, le spese sostenute nel corso del 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore non rientrano in relazione alle quali è possibile fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto rilancio.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**